

Ricorso n. 36 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel BUR. n. 110 del 31 dicembre 2012.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale
a norma dell'art. 20 delle Norme integrative
per i giudizi davanti al Corte Costituzionale.

Ricorso n. 36
Depositato il 5 marzo 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e Pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione

e ciò a seguito ed in forza

della delibera di impegnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2013.

FATTO E DIRITTO

La legge della Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per il seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMA 2, LETT. S), DELLA COSTITUZIONE: LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI.

- 1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50 in esame, che disciplina gli esercizi di vicinato, dispone che "L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il sub ingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP".
- 2) L'art. 18 della suddetta legge, che disciplina le medie strutture di vendita, dispone che "1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il sub ingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP"; 2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP".
- 3) L'art. 19 della suddetta legge, che disciplina le grandi strutture di vendita, prevede che 1. "L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore"; 2. "La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il sub ingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore".

* * *

Le tre riportate norme, quindi, prevedono che il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive - possa concedere l'autorizzazione prevista nelle norme stesse, senza far riferimento alcuno alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Ora la Regione Veneto:

- con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso «le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se [i seguenti] progetti sono, meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA»;
 - con l'articolo 40 della l.r. n. 13/2012 ha escluso dalla VAS i piani urbanistici attuativi e le loro varianti, ai quali sono assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.
- Quest'ultima norma regionale è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale proprio perché la esclusione dalla VAS in essa prevista è stata ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.

* * *

Consegue che le tre norme della legge in oggetto, sopra riportate, coerentemente con la legislazione regionale vigente, eludono il tema della VAS, ribadendo l'esclusione dalla VAS - Valutazione Ambientale Strategica - di tutte le varianti conseguenti a procedure SUAP.

Nel caso specifico, peraltro, si sottolinea che il D.P.R. 160/2010, all'art. 8, comma 3, esclude le procedure afferenti alle strutture di vendita dall'applicazione delle norme di raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste. Pertanto, una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita deve essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non può godere, nemmeno, delle forti semplificazioni previste per tale iter in funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP.

* * *

- 4) l'art. 22, che disciplina i "Requisiti ambientali e viabilistici", al comma 1, stabilisce che: "1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
- a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening".

* * *

La riportata norma risulta essere in manifesta difformità da quanto stabilito dal D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato IV, punto 7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla VIA alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa, rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening) e superiori a 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale propriamente detta - VIA).

Tale disciplina lascia immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di vendita superiori a 150 e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Pertanto la disposizione regionale opera una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale, e quindi, in quanto detta disposizione difforme dalla normativa statale vigente, è illegittima perché contraria con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

* * *

- 5) l'art. 26, che disciplina "le strutture di vendita a rilevanza regionale", dopo aver stabilito, nel primo comma, quali sono gli interventi da considerare di rilevanza regionale, dispone, al secondo comma, che "...Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4".
- La riportata norma, stabilendo che gli interventi edilizi relativi alle strutture di vendita a rilevanza regionale "sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 267 del 2000, anche in variante ... ai piani territoriali...", prevede, così, la possibilità che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione regionale, pertanto, in quanto stabilisce che l'accordo di programma possa derogare ai piani territoriali, che, come noto, comprendono anche i piani paesaggistici, manifesta evidenti elementi di incostituzionalità in quanto contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonché con gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla pianifi-

cazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal Codice e dettata con l'intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesaggistico).

* * *

Al riguardo, si rileva che codesta Ecc.ma Corte:

- nella sentenza n. 225 del 22-07-2009 ha affermato che la VIA e la VAS, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente «la sostenibilità ambientale» rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, 2° comma, lett. s) Cost.;
- nella sentenza n. 192/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge con la quale la regione Piemonte aveva escluso dal regime di verifica di assoggettabilità a VAS il piano comunale di alienazione del patrimonio immobiliare, non prevedendo altresì l'attivazione della procedura di VAS nel momento in cui le previsioni di detto piano comportassero modifiche sostanziali al piano urbanistico comunale;
- nella sentenza n. 209/2011 ha deciso analogamente per la legge della regione Toscana n. 10/2010, la quale aveva escluso dalle procedure di valutazione i piani regolatori dei porti.

* * *

In base alle considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che L'Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 26 febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale.
- 2) Copia dell'impugnata legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50.

Roma, 28 febbraio 2013

Maria Gabriella Mangia
Avvocato dello Stato

Ricorso n. 39 del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, intitolata "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", pubblicata nel BUR n. 110 del 31 dicembre 2012.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale
a norma dell'art. 20 delle Norme integrative
per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 39
Depositato il 7 marzo 2013

del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale

"La legge della Regione Veneto 31.12.2012, n. 55, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive." Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110.

Nella seduta del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge della Regione Veneto n. 55/12, su indicata la quale presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione ai seguenti articoli secondo quanto si argomenta e si deduce in

DIRITTO

1) l'art. 16, che introduce il comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che "ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune";

Tale previsione, nella misura in cui impedisce la titolarità di nulla osta in più comuni, o l'esercizio dell'attività del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest'ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

In particolare, l'art. 19 del citato d.lgs n. 59/2010, stabilisce che "L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.....fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale".

Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarità di più nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla osta, la misura de qua pone un'ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori.

Pertanto, la norma in esame, nel limitare l'esercizio della professione del commercio in forma itinerante in diversi comuni, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

2) L'art. 4, legittima l'esclusione dalla Valutazione Strategica ambientale (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.

La norma regionale, che disciplina la procedura applicabile ai progetti relativi agli impianti produttivi non conformi allo strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, laddove prevede l'esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.

Al riguardo, si segnala che già con deliberazione del 31 marzo 2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso «le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa, nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA.»

Il che è stato ribadito dalla Commissione regionale VAS con parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI).

Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. n. 13/2012, che è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale proprio perché prevede l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici at-

tuativi e delle loro varianti alle quali sarebbero assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale del Veneto, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.

Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

P.Q.M.

Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la Legge Regionale della Regione Veneto 31.12.2012, n. 55 (Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110) presenti profili d'illegittimità e pertanto promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia la Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'art. 4 e 16 della Legge Regionale 31.12.2012, n. 55, recante “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.”, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) Cost.”

Roma, 28 febbraio 2013

Maurizio Di Carlo
Avvocato dello Stato